



# Legge federale sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (LSISA)

## Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

La legge del 20 giugno 2003<sup>2</sup> sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo è modificata come segue:

*Art. 3 cpv. 4<sup>bis</sup>*

<sup>4bis</sup> Ai fini del controllo e per l'allestimento di statistiche sulle misure di allontanamento e respingimento disposte nei confronti degli stranieri secondo la LAsi, la LStrI, l'Accordo sulla libera circolazione, il Codice penale (CP)<sup>3</sup> e il Codice penale militare (CPM)<sup>4</sup> sono raccolti nel sistema d'informazione i dati seguenti:

- a. le decisioni di cui all'articolo 68a capoversi 1 e 2 LStrI, nonché gli allontanamenti di cittadini di Stati UE/AELS;
- b. la pronuncia di un'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a<sup>bis</sup> del CP oppure dell'articolo 49a o 49a<sup>bis</sup> del CPM (espulsione giudiziaria) passata in giudicato;
- c. la sospensione dell'esecuzione di un'espulsione giudiziaria;
- d. la revoca della sospensione dell'esecuzione di un'espulsione giudiziaria;
- e. la rinuncia alla pronuncia di un'espulsione giudiziaria obbligatoria secondo l'articolo 66a capoverso 2 CP o l'articolo 49a capoversi 2 e 3 CPM;
- f. nel caso di un'espulsione giudiziaria disposta in Svizzera: la data di partenza effettiva o quella stabilita dall'autorità di esecuzione nonché il motivo della

RS .....

- 1 FF xxxx xxxx
- 2 RS 142.51
- 3 RS 311.0
- 4 RS 321.0

partenza: rinvio coatto, estradizione, trasferimento ai fini dell'esecuzione della sanzione all'estero;

- g. le relative fattispecie penali;
- h. la partenza volontaria o coatta;
- i. lo Stato verso il quale è eseguito il rinvio coatto dello straniero;
- j. i motivi della decisione di allontanamento.

<sup>4ter</sup> Questi dati sono trasmessi automaticamente da VOSTRA, se non già presenti nel SIMIC.

## II

La modifica di un altro atto normativo è disciplinata nell'allegato.

## III

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

*Allegato*  
(n. II)

## **Modifica di un altro atto normativo**

La legge del 17 giugno 2016<sup>5</sup> sul casellario giudiziale è modificata come segue:

*Art. 17 cpv. 1 lett. a<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> I dati identificativi di una persona comprendono segnatamente:

- a<sup>bis</sup>. i numeri di controllo del processo utilizzati per contrassegnare i dati segnalatici;

*Art. 62 cpv. 1 e 1<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> Il Servizio del casellario giudiziale comunica alle autorità cantonali competenti in materia di stranieri i dati seguenti iscritti in VOSTRA nel caso concernano stranieri:

- a. le nuove sentenze originarie svizzere (art. 18 e 20);
- b. i nuovi procedimenti penali pendenti (art. 24).

<sup>1bis</sup> Il Servizio del casellario giudiziale comunica alla Segreteria di Stato della Migrazione i dati seguenti iscritti in VOSTRA nel caso concernano stranieri:

- c. le nuove sentenze originarie svizzere (art. 18 e 20);
- b. i nuovi procedimenti penali pendenti (art. 24);
- c. la data di partenza effettiva o quella stabilita dall'autorità di esecuzione (art. 20 cpv. 3 lett. a) nonché il motivo della partenza: rinvio coatto, estradizione, trasferimento ai fini dell'esecuzione della sanzione all'estero, partenza volontaria;
- d. la sospensione dell'esecuzione dell'espulsione;
- e. la revoca della sospensione dell'esecuzione dell'espulsione;
- f. le modifiche dei dati comunicati riguardanti l'espulsione.